

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2012, n. 37

Acquisti verdi e procedure per gli acquisti sostenibili nella pubblica amministrazione. Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro). (GU n. 40 del 13-10-2012)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 40 del 27 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 38/2007

1. Alla lettera f) del comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro), le parole: «, anche attraverso l'incentivazione all'acquisto di forniture di beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia» sono soppresse.

Art. 2

Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 38/2007

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 38/2007 e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Dimensione ambientale degli appalti pubblici). - 1. Al fine di potenziare la tutela dell'ambiente, la Regione promuove l'integrazione degli appalti pubblici con la dimensione ambientale e le iniziative per orientare i cittadini e gli operatori della pubblica amministrazione verso comportamenti ecologicamente sostenibili, in conformita' alla normativa europea e a quella nazionale di recepimento.

2. Per conseguire le finalita' di cui al comma 1, nelle procedure di appalto:

a) e' privilegiata l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati «acquisti verdi», conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l'ente in relazione ai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;

b) e' incentivato l'acquisto di forniture e beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.».

Art. 3

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 38/2007

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 38/2007 e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Incentivi per acquisti verdi da parte degli enti

locali). - 1. Per favorire ed incentivare lo sviluppo di comportamenti responsabili verso l'ambiente, in tutti i casi di incentivi della Regione agli enti locali per azioni che prevedono lo svolgimento di procedure di appalto per acquisizione di lavori, forniture e servizi nell'ambito delle tipologie suscettibili di acquisti verdi, l'erogazione del finanziamento e' subordinata alla previsione nel bando di acquisti verdi in una percentuale minima del 35 per cento.».

Art. 4

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 38/2007

1. Dopo il comma 7-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 38/2007 e' aggiunto il seguente:

«7-ter. L'Osservatorio elabora i dati relativi agli appalti per lavori, servizi e forniture a ridotto impatto ambientale effettuati dai soggetti di cui all'art. 2. Ai fini dell'acquisizione dei dati da parte dell'Osservatorio, la Regione promuove intese con l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

Art. 5

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 38/2007

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 38/2007 dopo le parole: «contratti di forniture e servizi,» sono inserite le seguenti: «anche in rapporto agli acquisti verdi,».

2. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 38/2007 dopo le parole: «Il programma annuale contiene,» sono inserite le seguenti: «anche in rapporto agli acquisti verdi,».

Art. 6

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 38/2007

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 38/2007 sono aggiunte le parole: «e adottano specifici indicatori di conformita' agli elementi di sostenibilita' ambientale prescelti in relazione all'efficienza richiesta agli erogatori dei lavori, servizi e forniture.».

Art. 7

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 38/2007

I. Il comma 2-bis dell'art. 51 della legge regionale n. 38/2007 e' sostituito dal seguente:

«2-bis. Il programma contiene l'elenco degli acquisti verdi e, in particolare, l'elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati di cui si prevede l'acquisizione. Tale acquisizione e' effettuata nel rispetto della quota percentuale minima del 30 per cento prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo).».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 51 della legge regionale n. 38/2007 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. La Giunta regionale riceve una relazione relativa agli acquisti effettuati dalle proprie strutture e dagli enti dipendenti al fine di monitorare gli acquisti verdi effettuati, verificare i risultati ottenuti e orientare le scelte gestionali verso il

contenimento dei costi ambientali.».

3. Alla fine del comma 5 dell'art. 51 della legge regionale n. 38/2007 sono aggiunte le parole: «e degli elementi di cui al comma 4-bis.».

Art. 8

Modifiche all'art. 67 della legge regionale n. 38/2007

1. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale n. 38/2007 le parole: «A decorrere dal secondo anno di applicazione,» sono soppresse e la parola «annualmente» e' sostituita dalle seguenti: «ogni tre anni».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 67 della legge regionale n. 38/2007 e' inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 2013, la relazione e' integrata riguardo allo stato di attuazione delle disposizioni inerenti la promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento a:

a) le procedure di appalto espletate secondo i criteri di cui all'art. 1-bis, esplicitando le eventuali criticita' emerse;

b) l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 51, con riferimento agli acquisti verdi;

c) le eventuali difficolta' riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di prodotti e servizi verdi;

d) gli incentivi erogati agli enti locali ai sensi dell'art. 3-bis.».

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 luglio 2012

ROSSI

La presente legge e' stata approvata nel Consiglio regionale nella seduta dell'11 luglio 2012.

(Omissis)